



## Osservazioni al documento per la Consultazione Pubblica: Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Egregio Ministero,

Si riportano qui di seguito le Osservazioni al documento in oggetto elaborate dalla pluralità di soggetti firmatari che trova in fondo al testo.

Come primo elemento vogliamo esprimere la nostra più sincera soddisfazione: finalmente ci si avvia verso la fine dell'iter burocratico in tema di **Comunità Energetiche Rinnovabili** e **l'Autoconsumo individuale e collettivo** che come più volte abbiamo avuto modo di raccontare rappresentano uno strumento di **welfare strutturale** in grado non solo di portare benefici alla rete elettrica e all'ambiente ma, come ampiamente dimostrato dalle esperienze diffuse grazie alla norma sperimentale, **una straordinaria occasione di risparmio in bolletta**, tema quanto mai attuale, e di **innovazione ambientale, tecnologica e sociale**.

Diverse, però, le criticità rilevate nella proposta e che richiedono una revisione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e che rischiano di compromettere il pieno sviluppo delle comunità energetiche.

**Q1.** A partire dal Punto 2 Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all'incentivo che prende in considerazione tre livelli di autoconsumo a distanza: quello delle comunità energetiche rinnovabili, quello delle configurazioni di autoconsumo collettivo e quello dell'autoconsumo individuale a distanza, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Come premessa a questo spunto di consultazione, gli scriventi fanno notare che questo decreto può essere l'opportunità per **“chiudere il cerchio dell'autoconsumo”** e **definire l'incentivo riservato agli autoconsumatori fisico**, in vista della prossima scadenza del meccanismo di scambio sul posto. Questo consentirebbe a tutti i soggetti interessati di poter valutare nello stesso momento ogni modalità di autoconsumo, scegliendo la soluzione più idonea alle proprie necessità.

Una seconda critica che vogliamo evidenziare è quella legata al **vincolo del perimetro della cabina primaria esteso anche all'autoconsumo individuale a distanza** contrariamente a quanto invece espresso nel Decreto Legislativo n.199 del 2021, che indicava tale limitazione solamente per le comunità energetiche rinnovabili. Una misura che, se non modificata, non consentirebbe il pieno sviluppo di tali configurazioni, soprattutto in città di medie e grandi dimensioni. Si pensi ad esempio a possibili configurazioni di autoconsumo singolo a distanza per le imprese localizzate nei centri storici (alberghi, supermercati, artigiani, ecc.). Queste vedrebbero esclusa la possibilità sia di usufruire degli

ampi spazi in periferia (es. tetti di capannoni) per installare gli impianti, che si troverebbero con tutta probabilità sotto cabine primarie differenti, sia di installare impianti di dimensioni a loro sufficienti nel centro storico o per mancanza di spazi o per la presenza di vincoli paesaggistici e/o monumentali.

**Q1 e Q10.** Altro elemento che vogliamo portare all'attenzione, ripreso anche al Punto 5 Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, riguarda gli impianti aventi diritto al nuovo sistema di incentivazione. In particolare, quando si fa riferimento ai **requisiti** al secondo punto viene riportato che **"i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto** e conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data". A tal proposito si vuole sottolineare che **il presente decreto arriva con circa 6 mesi di ritardo**. Mesi in cui Amministrazioni, cittadini e imprese stimolati dal valore che queste nuove realtà energetiche possono portare in termini di vantaggi sociali e ambientali si sono attivati facendo riferimento alle tempistiche riportate nel D. Lgs. 199/2021, che all'Art. 8 stabiliva che gli impianti aventi diritto di incentivo sono quelli che *"entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"*. Senza dimenticare il contributo allo sviluppo arrivato dagli strumenti già introdotti da Regioni, Comuni e bandi, come PNRR e Aree del Sisma del Centro Italia, che hanno ulteriormente stimolato numerose comunità locali a sviluppare le CER in questi mesi di attesa. Stante questa situazione, **gli scriventi chiedono che gli impianti i cui lavori di realizzazione siano iniziati nel lasso di tempo che intercorre fra la pubblicazione del D. Lgs. 199/2021 e quella del decreto in esame siano ammessi ai nuovi incentivi**. Inoltre, insieme alla già contemplata casistica che permette l'ingresso all'incentivo alle sezioni di potenziamento degli impianti esistenti, **si richiede che anche il *revamping* degli impianti da fonti rinnovabili fino a 1 MW** – inteso come completa sostituzione e ammodernamento delle parti tecnologiche dell'opera giunta a fine vita – **possa accedere alle tariffe premio previste dal documento in esame**, dando nuova vita e prospettiva ad installazioni che, viceversa, sarebbero destinate all'abbandono.

Continuando, il medesimo punto pone come unica eccezione all'afferenza alla medesima cabina primaria il contesto geografico delle isole minori. Tuttavia, il documento per la consultazione ARERA 390/2022/R/EEL introduceva correzioni che tengono conto *"di criteri di prossimità tra le utenze e cabine primarie – in modo da – non separare tratti della medesima via, purché non particolarmente estesa, oppure al fine di non separare settori limitati di un medesimo quartiere cittadino ovvero agglomerati di case vicine tra loro"*. Gli scriventi, oltre a far notare che **nel documento del MASE mancano gli elementi indicati da ARERA**, aggiungono che tali casistiche, come già richiesto alla stessa Autorità, in fase di consultazione, **debbono estendersi anche ai Piccoli Comuni italiani, così come a Comunità Montane e Unioni di Comuni** il cui territorio amministrativo è servito, in molti casi, da due o più cabine primarie. Infatti, in questi contesti locali di forte matrice identitaria e comunitaria, ma oggi fragile, risulterebbe penalizzante creare divisioni per mere questioni tecniche.

Altro importante elemento è la mancanza del **tema dei sistemi di accumulo**. ARERA, nel già citato documento di consultazione, apriva alla possibilità di inserire la fase di assorbimento dei sistemi di accumulo come energia elettrica autoconsumata che concorre alla quantificazione dell'incentivo. In questo senso, perciò, **si richiede che il MASE faccia altrettanto, identificando chiaramente i sistemi di accumulo nella disponibilità della comunità energetica come utenze di consumo che contribuiscono alla quantificazione dell'energia condivisa e, di conseguenza, al calcolo dell'incentivo**. Escludere tale tecnologia dall'incentivo si tradurrebbe, di fatto, nello scoraggiare l'installazione di strumenti che, come dice lo stesso D. Lgs. 199/2021, in diversi passaggi, risultano fondamentali per migliorare la programmabilità delle rinnovabili massimizzandone ed efficientandone il beneficio.

In ultimo, con riferimento al Punto 3 Modalità di accesso agli incentivi si ritiene che, visti gli obiettivi climatici al 2030, sarebbe opportuno anche per dare maggiori occasioni di programmazione ai territori **prevedere un piano incentivi al 2030**. Proprio per il valore che hanno le CER e le opportunità di innovazione e di soluzione strutturale è importante dare ampio respiro alla progettazione di queste realtà che sulla cabina primaria possono raggruppare una media di 25mila utenze.

**Q2.** A tal proposito, si ritiene il previsto **“contingente complessivo sull’intero periodo – quinquennio 2023-2027 – posto pari a 5 GW” eccessivamente basso**. A sostegno di ciò, si citano gli studi:

- *“Il contributo delle Comunità Energetiche alla decarbonizzazione”* condotto da Elemens Energy Boutique Consulting per Legambiente Onlus<sup>1</sup>, che indica un potenziale per il decennio 2021-2030 di 17 GW di nuove installazioni da fonti rinnovabili all’interno di comunità energetiche, 8,5 GW per quinquennio;
- *“Electricity Market Report”* (edizione 2020) dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano<sup>2</sup>, che stima un potenziale di sviluppo per le comunità energetiche nel quinquennio 2021-2025 di 5,1 GW di nuovi impianti da rinnovabili.

Alla luce di tali scenari, il limite di 5 GW individuato dal documento in consultazione non sembra ragionevole, ancor più se si considera che il MASE include all’interno di questo valore anche le installazioni da autoconsumo singolo a distanza. Conseguentemente, **gli scriventi ritengono appropriato o alzare tale soglia a 10 GW per il periodo 2023-2027 o accogliere la proposta di un piano di incentivi di più ampio respiro, con un tetto di 16 GW al 2030**.

**Q3.** In merito ai Punti 4 e 5, attraverso i quali si propone di istituire uno **strumento di verifica preliminare su base volontaria** per l’accesso agli incentivi, partendo dalla considerazione che qualsiasi strumento finalizzato ad aiutare lo sviluppo delle CER e a snellire le procedure burocratiche è gradito, purché funzionale, si valuta **eccessivamente lungo il periodo di risposta**, di 90 giorni, da parte del GSE. Sarà poi fondamentale che tale procedura volontaria non infici con i tempi di risposta per chi non usufruirà di tale servizio.

**Q4.** È apprezzata la volontà di dare continuità a quanto già sperimentato mantenendo la **modalità di tariffa premio**, descritta nel documento in esame al Punto 4 Caratteristiche dell’incentivo. A tal proposito, però, si fa notare come sia strettamente necessario e urgente **inserire specifiche previsioni**, come all’interno del DM MiSE 16 settembre 2020, **circa la compatibilità della tariffa premio con contributi a fondo perduto derivanti da bandi europei, PNRR, Bando Sisma, bandi nazionali e regionali, anche specificamente diretti verso impianti di proprietà comunale, e detrazioni fiscali (110%, 50%)**. Oltre ad **individuare e specificare gli incentivi previsti per l’energia termica prodotta da fonti rinnovabili**, senza i quali le CER termiche ferme al palo.

**Q5.** In riferimento alla tariffa premio si vogliono evidenziare alcune criticità importanti. La prima riguarda senz’altro la **quantificazione della stessa, che nell’attuale formulazione è uguale per tutte le taglie di impianto e per tutte le tecnologie**. Considerando che le CER sono sviluppabili con tutte le fonti pulite, ma che queste hanno costi di investimento per kW diversi sia al cambiare della tecnologia che al variare della potenza installata, **riteniamo opportuno formulare tariffe incentivanti differenziate sulla base sia della fonte utilizzata che della taglia dell’impianto**. Con l’attuale tariffa premio *“flat”* si penalizzano le fonti rinnovabili più costose e si compromette, di conseguenza, la

---

<sup>1</sup> <https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/12/studio-elemens-2020.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.energystrategy.it/es-download/>. Il riferimento ai 5,1 GW da nuove installazioni da FER nel periodo 2021-2025 si trova nel grafico a pag. 471.

possibilità di progettare valorizzando le risorse energetiche tipiche di ciascun territorio. Con l'attuale proposta tali territori vedono scoraggiati gli investimenti verso questa tipologia di fonti. In senso analogo, a parità di fonte, il costo per kW diminuisce all'aumentare della taglia dell'impianto, ma ad oggi, vedendo le numerose realtà costituite e costituende, vi è tanto la necessità di far funzionare le grandi comunità energetiche quanto – e forse ancora di più – quelle di dimensioni ridotte, con impianti al di sotto dei 200 kW. La proposta, quindi, è quella di inserire dei **fattori di correzione per tipologia di fonte e, a fasce, per taglia degli impianti**.

A questi dovrebbero essere aggiunti correttivi per quelle **soluzioni tecnologiche che consentono lo sviluppo di impianti nei centri storici o nelle aree vincolate, come gli impianti colorati o i “coppi fotovoltaici”**, che richiedono costi maggiori di installazione a fronte di minori rese di produzione, ma che rendono possibile portare vantaggi ambientali, sociali ed economici anche in queste aree. A tal proposito si veda l'esperienza della CER Common Light nel Piccolo Comune di Ferla.

Ulteriore elemento che portiamo all'attenzione in tema di tariffe incentivanti è quello che riguarda gli aspetti più solidali delle Comunità Energetiche. Il decreto, infatti, dovrebbe prevedere **un correttivo anche per quelle CER esclusivamente dedicate a portare benefici sociali e ambientali nei territori**. Si pensi al ruolo che il settore no profit, ma anche Fondazioni, Amministrazioni pubbliche, soggetti religiosi possono svolgere nello sviluppo di C.E.R.S. - Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali - dedicate esclusivamente al recupero sociale e ambientale dei territori. Proprio per il ruolo che queste nuove realtà energetiche possono svolgere in termini sociali e di innovazione è auspicabile un'ulteriore **differenziazione degli incentivi sulla base di una classificazione delle aree urbane che tenga conto del livello di conservazione degli immobili**, assegnando un premio progressivamente più alto all'aumentare del livello di degrado, così da sostenere quei progetti che mirano prioritariamente a migliorare la qualità abitativa e dei territori in quei contesti, generalmente di periferia, in stato di trascuratezza o abbandono e dove spesso insiste anche una mancanza di servizi. Tale classificazione può rifarsi alla già esistente parametrizzazione ISTAT utilizzata nel contesto del bando nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate<sup>3</sup>.

In ultimo, come previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 199/2021 è necessario prevedere un incentivo o un fattore di correzione per l'energia condivisa prodotta da impianto solari fotovoltaici realizzati in sostituzione dell'amianto.

In senso più ampio, visto che le comunità energetiche nascono come soggetti no-profit, forma che garantisce ai soci un'equa gestione delle risorse energetiche ed economiche generate, ci si appella al Ministero affinché **protegga tali realtà dalle possibili contaminazioni speculative dei grandi player energetici che trattano le comunità energetiche come mere opportunità di business, dimenticandosi dei benefici per la comunità**.

Sempre in riferimento al Punto 4, tra le voci che contribuiscono a definire l'incentivo, a differenza di quanto avveniva per il sistema incentivante del Milleproroghe, **non è più presente la retribuzione su minori oneri di sistema, per la quale si fa richiesta di reinserimento** poiché, sebbene il limite di pertinenza della comunità energetica sia passato giustamente dalla cabina secondaria a quella primaria, rimane intatto il principio di produzione e consumo dell'energia “a km 0” che evita alla rete di distribuzione trasferimenti di energia per lunghe tratte. Di sicuro, non si spiega perché tale voce sia stata eliminata per gli autoconsumatori collettivi, che esattamente come nel vecchio sistema si sviluppano all'interno dello stesso condominio.

---

<sup>3</sup> <https://www.istat.it/it/archivio/171976>

**Q8.** In ultimo, come elemento di cruciale importanza, la soglia del 70% di energia condivisa su quella prodotta, individuata dal MASE, sulla quale si discrimina la modalità con cui si vende l'eccedenza dell'energia immessa in rete. Riguardo ciò, **gli scriventi chiedono al Ministero di specificare con chiarezza:**

- **L'unità di misura temporale a cui tale soglia fa riferimento** (base oraria o media giornaliera, mensile, annua, etc.);
- **Se per "energia prodotta" ci si riferisce al lordo dell'energia prodotta dall'impianto**, intesa come la somma fra l'eventuale quota prelevata dal produttore per l'autoconsumo fisico, a monte dell'immissione in rete, e l'energia effettivamente immessa in rete, **oppure alla sola quota di energia immessa in rete** al netto dell'eventuale prelievo fisico a monte.
- **Se l'energia venduta dalle CER**, una volta superata la soglia del 70% di energia condivisa, è **sottoposta al price cap di 180 €/MWh** riservato ai produttori di energia rinnovabile.

In chiusura, considerando che sia la soglia individuata del 70% sull'energia condivisa sia il tetto di vendita dell'energia ad 80 €/MWh saranno abbondantemente dibattuti in questa consultazione, **i firmatari delle presenti osservazioni tengono a sottolineare che si ritiene soddisfacente la formulazione proposta dal Ministero** perché in grado di mantenere inalterata la natura stessa delle comunità energetiche, la cui attività prevalente deve essere quella della condivisione dell'energia. A tal proposito va sottolineato che queste nuove configurazioni sono deputate allo sviluppo delle comunità locali in termini ambientali, sociali e di innovazione tecnologica, trasformano il consumatore da *player* passivo ad attivo all'interno del mercato energetico e si fondano sul concetto di produzione e consumo di energia rinnovabile a "km 0", quest'ultimo finalizzato anche ad alleggerire la rete di distribuzione già sottoposta allo stress della trasformazione imposta dall'avvento dei grandi impianti da rinnovabili (parchi eolici on-shore e off-shore, agrivoltaici, etc.). Quale comunità energetica sarebbe ancora interessata ad un'intelligente gestione dell'energia sapendo che la quota non autoconsumata viene venduta in gran misura ad un prezzo migliore della tariffa premio? Gli stessi singoli membri non avrebbero più alcun motivo nel cambiare "abitudini energetiche" privilegiando i consumi nelle fasce in cui gli impianti della comunità energetica sono in produzione. Per continuare, aumentando la quota di energia venduta aumenterebbe la quota di energia che "fugge" al di fuori della cabina primaria vedendo intaccato il sopraccitato "km 0". In conclusione, diminuendo od eliminando la soglia percentuale sull'energia condivisa ed aumentando contemporaneamente il tetto di vendita ad un valore maggiore rispetto alla tariffa premio, è evidente che i sopraccitati benefici verrebbero intaccati, tradendo il concetto di comunità energetica per come definito dalla normativa stessa.

In ultima istanza, anche se non strettamente legate a questa proposta, si vuole ricordare che, al fine di migliorare la normativa sul tema e meglio cogliere le occasioni di sviluppo date dalle CER, è necessario **introdurre una disciplina specifica per le CER che utilizzino energia termica da fonti rinnovabili** ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 199/21 nonché per le CER nelle quali siano presenti **impianti in cogenerazione** anch'essa da fonti rinnovabili. Oltre a introdurre una previsione nel decreto attuativo che vada a **modificare l'art. 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituendo le parole "fino a 200 kW" con "fino ad 1 MW"**, andando così ad innalzare il tetto previsto per considerare le CER quali enti non commerciali, in linea con quanto previsto dal D.lgs. n. 199/21 in materia di massimali di potenza incentivabile. Inoltre, si richiede di inserire riferimenti alle modalità con le quali, ai sensi dell'art. 31, comma 2, let. f) del D.lgs. n. 199/21, la **CER possa cedere l'energia eccedentaria a soggetti diversi dal GSE nonché offrire servizi ancillari e di flessibilità elettrica**. In merito a quest'ultimi, si coglie l'occasione per richiedere **l'emanazione anche dei decreti attuativi necessari per la piena entrata in vigore ed operatività delle disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 8 novembre**

**2021, n. 210.** Ultima richiesta che esula dalla materia stretta di questo Decreto ma che si vuole portare all'attenzione del Ministero è quella di prevedere il **superamento del limite della cabina primaria per le comunità energetiche rinnovabili in centri storici o in siti a particolare tutela (es. UNESCO) dove non è in alcun modo consentita l'installazione di impianti da rinnovabili e il cui perimetro della cabina primaria coincide con la stessa area tutelata o è contenuto al suo interno.**

I Firmatari: *Legambiente, Rete delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Soldati, Kyoto Club, Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Napoli Est, Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili e Efficienza Energetica), Comunità Energetica Rinnovabile Ricetto – CERRicetto, Comune di Tito, Associazione Culturale BLab, Forum Disuguaglianze e Diversità, Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (ISDE Italia), Comune di Serrenti, Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia, Next – Nuova Economia per Tutti, ADICONSUM APS (Associazione Difesa Consumatori), Adesso Trieste, WWF Italia, Sisifo Società Benefit, Vivi Piano del Lago Sport SSD Srl, Comunità Energetica Rinnovabile Solisca, GECCO – Green Energy Community, AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo e Sostenibile, Comune di San Giovanni Ilarione, Associazione Culturale Greenaccord Onlus, I Borghi Più Belli d'Italia, Associazione "Verso il Futuro", Comune di Ferla, Comunità Energetica CommOn Light, Uncem, 3E S.r.l., Enercrissa S.r.l., Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Critaro.*